



TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Maurizio Ermellini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5933/010 R.G. ***/*** promossa
da:

..... e, rappresentati e difesi dagli avv. V.
Bovini e R. Polloni, elettivamente domiciliati presso studio dell'
avv. V. Briganti

IL CASO.it
ATTORI
E

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA s.p.a., rappresentata e difesa dagli
avv.ti F. e R., elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest' ultima

CONVENUTA

avente ad oggetto: risoluzione contratto

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER GLI ATTORI: come da verbale d' udienza 5.6.015

PER LA CONVENUTA: come da verbale d' udienza 5.6.015

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO



Con atto di citazione notificato in data 12.10.10 i sig.ri [redacted] a e [redacted] convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la s.p.a. Cassa di Risparmio di Carrara chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di valori mobiliari intercorso tra questa ultima ed il loro dante causa a titolo di morte per violazione delle norme imperative in materia di intermediazione finanziaria ed in subordine la risoluzione per inadempimento della convenuta con la condanna alla restituzione del controvalore dei titoli all'epoca sottoscritti ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva l'istituto di credito resistendo alle domande ed agendo in subordine in via riconvenzionale per la restituzione dei titoli.

Espletata l'azione sull'oggetto del contratto, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva in primo luogo il giudicante che, per quanto attiene alla nullità del contratto per violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, così come allegato in citazione, il giudice di legittimità ha chiaramente respinto la ricostruzione in via interpretativa di una autonoma fattispecie invalidante in subjecta materia in difetto di espressa previsione normativa (Cass.S.U. 26725/07, Cass. 3889/014) al di fuori delle ipotesi della mancanza dei requisiti formali di cui all' art. 23 TUIF;

che per quanto riguarda le domande relative alla caducazione dello specifico contratto avente ad oggetto la negoziazione dei titoli obbligazionari indicati in citazione l'istituto bancario ha fornito le prove del contratto di investimento stipulato nelle forme di cui all'art. 23 TUIF in data 4.3.1992 cui risulta allegato il diniego del dante causa degli attori circa l'informativa di cui all'art. 28 reg. Consob. n. 11522/98 in ordine alla tipologia di propensione al rischio negli investimenti mobiliari oggetto del rapporto;

che per quanto riguarda in particolare l'acquisto delle obbligazioni "Lehman Brothers" risultano agli atti gli ordinativi in data 19.7.06 sottoscritti dal de cuius;

che relativamente a detto contratto, concluso a seguito di esecuzione dell'acquisto dei titoli in questione da parte della convenuta, gli attori hanno esercitato l'azione generale negoziale risolutoria e risarcitoria in dipendenza di presunti inadempimenti dell'istituto di credito rispetto agli obblighi informativi di legge gravanti sullo stesso in ordine alla conclusione ed esecuzione del contratto;

che tanto, a fronte della prova del contratto comporta automaticamente, sulla scorta della mera allegazione dell'inadempimento degli obblighi di cui agli art. 21 TUIF e 28 reg. consob da parte della banca, l'onere in capo a quest'ultima di provare i relativi fatti costitutivi;

che ai fini di detta prova non si rivela sufficiente l'espressione riportata sul mandato all'acquisto dei titoli circa il c.d. "consenso informato" espresso dal cliente allorché in ipotesi tale da soddisfare il requisito normativo alla genesi del contratto, ma detto riscontro deve coinvolgere anche il successivo svolgimento del rapporto (Cass. 17726/014);

che peraltro nella specie, rispetto allo specifico acquisto l'istituto di credito si è espressamente obbligato alla tempestiva informazione in favore del cliente circa la variazione in misura significativa del livello di rischio dei titoli;

che tale obbligo, in quanto specificamente contratto dalle parti del rapporto di intermediazione mobiliare con il contenuto sopra richiamato, è differente e più pregnante rispetto a quello, pur gravante sulla banca, di avvisare il cliente dell'eventuale espunzione del prodotto con le caratteristiche "basso rischio e basso rendimento", quali indicate nel contratto in questione, dall'elenco del consorzio "patti chiari";



che infatti ciò comporta il preciso impegno per la banca di monitoraggio del titolo in favore del cliente e non solo quello di "girare" allo stesso l' informativa a carico del consorzio nei confronti della banca avente ad oggetto la perdita delle caratteristiche di cui sopra;

che in proposito l' espressione usata nel modulo predisposto dall' istituto di credito, e pertanto eventualmente nel dubbio da interpretarsi "contra stipulatorem", non è affatto riferita alla suindicata evenienza pur in presenza nella medesima scheda contrattuale della clausola avente ad oggetto l' appartenenza del titolo negoziato all' elenco citato, ma prevede in generale l' obbligo di informativa circa eventuali significative variazioni del relativo livello di rischio;

che ciò peraltro appare nel caso concreto indubitabile dal tenore letterale della clausola e che individua quale oggetto dell' obbligo la variazione dei titoli inseriti nell' elenco e non la loro espunzione ad iniziativa del soggetto autore dell' elenco stesso;

che in proposito l' istituto di credito convenuto ha solamente provato di aver provveduto a comunicare all' investitore la circostanza dell' uscita del titolo obbligazionario Lehman Brothers dall' elenco "patti chiari" avvenuta in data 15.9.08, e non anche il precedente andamento a ribasso delle quotazioni di borsa dello stesso secondo il preciso obbligo sopra evidenziato;

che su tale circostanza di fatto le osservazioni svolte nell' espletata ctu con riferimento a detto andamento in rapporto alle notizie generalmente in possesso degli operatori finanziari, e rispetto alle quali non paiono ravvisabili plausibili e ragionevoli motivi di dissenso, hanno ampiamente suffragato la tesi della oggettiva rilevanza, oltremodo significativa ai fini della pattuizione negoziale inter partes, delle oscillazioni di valore del titolo già nel 2007 ed esclusivamente in territorio negativo dall' inizio del 2008 fino a determinarne oggettivamente addirittura una connotazione di alto rischio di investimento per effetto del taglio del rating da parte delle principali agenzie al termine del primo semestre del 2008;

che tanto si rivela sufficiente ad integrare l' inadempimento in capo alla banca delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente con il contratto di cui trattasi e a determinarne di conseguenza la postulata risoluzione e la restituzione delle prestazioni negoziali secondo la domanda principale e la domanda riconvenzionale svolta in subordine;

che in proposito il controvalore dei titoli e gli interessi medio tempore maturati ed accreditati dalla banca in favore degli investitori non sono contestati;

che infine gli attori non hanno allegato eventuali conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla perdita del valore nominale dell' investimento per effetto del default del titolo è già oggetto della accertata obbligazione restitutoria.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ai sensi della normativa attualmente vigente secondo il principio interpretativo affermato da Cass.S.U. 17406/12 circa la determinazione delle spese processuali secondo la normativa in vigore al momento della decisione.

P. Q. M.

Definitivamente provvedendo, dichiara risolto il contratto di compravendita di titoli obbligazionari in data 19.7.06 tra il dante causa a titolo di morte degli attori e la convenuta Cassa di Risparmio di Carrara s.p.a.;

condanna quest' ultima alla restituzione in favore dei primi del relativo prezzo di acquisto pari a E. 50.539,62 oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;

condanna gli attori alla restituzione in favore della convenuta dei titoli di cui sopra e dei frutti medio tempore percepiti pari a E. 4.172,58 oltre ad interessi legali dai singoli accreditamenti al saldo;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori liquidate in E. 4.882,00 di cui E. 382,00 per anticipazioni;

pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.



Sentenza n. 1097/2015 pubbl. il 22/10/2015

RG n. 205933/2010

Repert. n. 1468/2015 del 22/10/2015

Massa, 22.10.015

Il giudice

IL CASO.it

